



Regolamento aziendale per le segnalazioni protette di condotte irregolari o illecite

Riferimenti normativi

Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e ss.mm.ii;

Art. 19, co. 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 - «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

Legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;

Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017;

Delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»;

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;

Decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023;

Art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)»;

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche;

Delibera n°311 del 12 luglio 2023 “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

1. Premessa

Il presente regolamento è orientato a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media.

E' strumento

- ✓ per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato;
- ✓ per garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con l'istituto della divulgazione pubblica e contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

2. Ambito Soggettivo (Cfr. Art.3 D. Lgs. 24/2023)

a) Soggetti tutelati

Le tutele previste dalla presente procedura di segnalazione illeciti, per le condotte illecite segnalate, si applicano a:

- dipendenti, a tempo determinato o indeterminato dell'Azienda Usl Umbria 1;
- collaboratori e consulenti dell'Azienda Usl Umbria 1 con qualsiasi tipologia di incarico o contratto inclusi anche a mero titolo esemplificativo ed in maniera non esaustiva: tirocinanti, specializzandi, borsisti, volontari ecc;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda – equiparati ai soli fini della presente procedura ai sensi dell'articolo 54 bis del decreto Legislativo n. 165 del 2001 – esclusivamente per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità relative all'Azienda USL Umbria 1 con le modalità e nei limiti previsti negli articoli che seguono;
- soggetti in posizione di comando, distacco o altre situazioni analoghe, gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Azienda Usl Umbria 1.

Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Azienda Usl Umbria 1.

b) Soggetti tutelati diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

- le tutele previste dal presente regolamento, sono riconosciute, oltre ai soggetti sopra indicati che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a coloro che, tuttavia, possono essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante (facilitatore).
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado

Firmatari: **ILARIA VESCARELLI (4643695612881080040); Milena Rinaldi (129044611555127011707896490932335595067); Enrico Martelli (14754899); LUIGI SICILIA (11754287346882727718386900645073092750); NICOLA NARDELLA (22192251502232246561188917908132571251); MARIA GABRIELLA STORTONI (35190611014036571092390000895486146626)**

Impronta informatica: 62681a77b8e79b8b5ffaa8802cb8ef0bcfb153e871a216abadb3acc570d1b341

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

3. Ambito Oggettivo

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione USL Umbria 1

L'ambito oggettivo comprende anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo.

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower (segnalante), ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

4. Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

- ✓ Violazioni del diritto nazionale: illeciti civili, illeciti amministrativi, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal citato decreto.
- ✓ Illeciti penali e illeciti contabili, irregolarità, illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione
- ✓ Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE
- ✓ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- ✓ qualsiasi elemento che riguardi condotte volte ad occultare le violazioni.

I fatti oggetto di segnalazione comprendono, quindi, non solo i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, capo I, del Codice penale, ma tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

A titolo meramente esemplificativo si possono citare i casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Ancora, tra le condotte oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela, possono altresì essere ricomprese:

- comportamento non conforme ai doveri d'ufficio (es. mancato rispetto disposizioni di servizio, falsa attestazione della presenza in servizio ecc.);
- improprio utilizzo a fini personali o privati di beni aziendali quali autovetture, telefoni ecc.;
- accesso indebito ai sistemi informativi, anche mediante l'utilizzo di credenziali altrui, al fine di favorire l'interesse proprio o

di altri;

- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente quali ad esempio malattia, garanzie e tutele ex lege 104/92, congedi, permessi sindacali;
- irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici e irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportino uno scorretto utilizzo del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico;
- fatti o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Azienda.
- rapporti inopportuni tra dipendenti e soggetti esterni all'Azienda per il conseguimento di interessi privati, mediante abuso della posizione pubblica ricoperta (es. utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, informatori scientifici ecc.);
- distorto utilizzo di finanziamenti finalizzati;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio):

- a) Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul *whistleblowing* e del presente regolamento riguardante le segnalazioni protette di condotte irregolari o illecite.

-Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

-Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

- b) Irrilevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante

5. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

E' necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi riceve le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

La USL Umbria 1 considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.

I soggetti, che ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica delle ritorsioni ne danno comunicazione ad ANAC ai sensi e secondo le modalità disciplinate dal d.lgs. 24/2023.

6. I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Le segnalazioni possono essere presentate tramite

- a) *canali interni*
- b) *canale esterno presso ANAC*
- c) *divulgazione pubblica*
- d) *denuncia all'Autorità giudiziaria*

- a) canali interni

L'Azienda Usl Umbria 1, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, mette a disposizione del segnalante il seguente indirizzo di posta elettronica:

prevenzionedellacorruzione@uslumbria1.it

A maggior tutela del segnalante, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 179/2017 e al D.Lgs. 24/2023, l'Azienda ha inoltre istituito, quale canale di segnalazione idoneo a garantire, la riservatezza ed il completo anonimato dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, dei soggetti menzionati nella segnalazione o comunque del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, il seguente indirizzo:

<https://uslumbria1.whistleblowing.it/#/>

La segnalazione può essere fatta in forma scritta utilizzando anche il modulo (all.A), con modalità informatiche, in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

- b) canale esterno presso ANAC

Il segnalante può rivolgersi direttamente alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se la segnalazione fatta internamente non ha avuto seguito o abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa

- ✓ non sarebbe dato efficace seguito;
- ✓ questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- ✓ dalla violazione possa derivare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

tramite il seguente indirizzo:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

- c) divulgazione pubblica

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione che consiste nella divulgazione pubblica.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante può usare l'istituto della divulgazione pubblica se :

- ✓ ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- ✓ ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ✓ ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

- d) denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale; in questi casi la

segnalazione indirizzata al Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e ad ANAC ai sensi del comma precedente, non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria.

L'ambito applicativo degli articoli 361 e 362 del Codice Penale è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower, che può segnalare anche condotte illecite di altra natura; rimane fermo in ogni caso che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 361 e 362 Codice Penale non può essere discriminato per via della segnalazione potendo beneficiare, in caso contrario, delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

7. Gestione della segnalazione

Le condotte illecite devono riguardare situazioni fatti e circostanze di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e rientrano nella fattispecie i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche le notizie acquisite in occasione e/o a causa delle mansioni lavorative sia pure in modo casuale. Non è peraltro necessario che il dipendente sia certo dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi.

La gestione delle segnalazioni è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), il quale rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; nel caso in cui la segnalazione effettuata, attraverso il modello allegato, venga inviata a Soggetto diverso dal RPC, sarà onere del ricevente darne comunicazione al medesimo RPC in modo da consentirgli di rilasciare l'avviso di ricevimento.

L'RPC di conseguenza

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Se la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, con contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

7.1 Garanzia di riservatezza e tutela dei dati del segnalante

L'Azienda USL Umbria 1 garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità; non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

- ✓ Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
- ✓ Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- ✓ Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante e sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, sarà necessario richiedere anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione.

Tali circostanze possono presentarsi:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.

L'Azienda Usl Umbria 1 in qualità di titolare di trattamento, autorizza al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento di tali dati i quali, devono ricevere un'adeguata formazione professionale, anche sulle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, al fine di gestire le segnalazioni.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 24/2023, sono vietate, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal presente regolamento.

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvengono in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali, viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante, ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

La responsabilità in caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali è in capo al titolare del trattamento laddove tale violazione sia commessa dalle persone autorizzate o dai responsabili del trattamento.

La responsabilità è inoltre in capo al responsabile del trattamento nel caso in cui la suddetta violazione è commessa da persone autorizzate da quest'ultimo.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

7.2 Trasmissione della Segnalazione ad Altre Autorità

In caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, al Dipartimento Funzione Pubblica o a qualsiasi altro Soggetto, l'RPC evidenzierà in maniera chiara che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza propria della segnalazione illeciti; l'RPC comunica al segnalante tempestivamente, e comunque entro le 48 ore successive all'invio, a quale Soggetto o Amministrazione esterna la segnalazione è stata trasmessa e tali soggetti o enti sono considerati da quel momento Titolari del trattamento.

Laddove l'Autorità Giudiziaria o contabile chiedano, per esigenze istruttorie, all'RPC aziendale, nell'ambito di indagini penali o contabili, di conoscere l'identità del segnalante, l'indicazione può essere fornita avvertendo preventivamente il segnalante.

8. Tutele per i Soggetti che segnalano illeciti

L'RPC, nel caso in cui accerti direttamente o venga informato di eventuali atti di ritorsione nei confronti dei segnalatori (ovvero dell'adozione di qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o potrebbe provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto), ne dà tempestiva comunicazione ad ANAC.

La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, per i medesimi fatti che hanno costituito anche oggetto di segnalazione, ovvero sia accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui la segnalazione o la relazione di risultanze istruttorie redatta dal RPC nelle proprie attività di competenza venga inoltrata a soggetti terzi, deve essere prestata la massima attenzione alla tutela della riservatezza del segnalante avendo cura di espungere tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

9. Procedura Operativa per la gestione dei dati per il Whistleblowing

La procedura ha lo scopo di individuare definire e formalizzare le attività che devono essere poste in essere per la corretta gestione dei dati delle segnalazioni acquisiti attraverso il canale telematico dedicato al whistleblowing.

Alla chiusura della segnalazione, ovvero in caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa determinata con il gestore della piattaforma, il Responsabile delle segnalazioni ne dà comunicazione alla Responsabile Information and Communication Technologies (ICT) , il quale, senza indugio, provvede ad archiviare su un idoneo sistema i dati della segnalazione.

Il sistema deve garantire:

- l'accesso subordinato a un sistema di autenticazione ed autorizzazione. Specificamente, salvo diverse necessità, l'accesso deve essere garantito al responsabile delle segnalazioni e ad un soggetto da questi indicato che interviene in caso di impossibilità del primo.
- Il sistema deve essere sottoposto a regolare backup e deve essere prevista una procedura di recovery nei termini di continuità definiti dal responsabile della segnalazione.
- Ciascuna segnalazione deve essere identificata con modalità adeguate di pseudonimizzazione gestite dal responsabile delle segnalazioni.
- I dati delle segnalazioni devono essere conservati con adeguate modalità che ne garantiscano la riservatezza (es. dati criptati).

Al cessare del periodo di conservazione, ovvero nel caso di esercizio del diritto di cancellazione, ovvero nel caso di ordine da parte di un'autorità, i dati devono essere cancellati dai supporti di conservazione in modo che non possano essere più recuperati, fatta salva la conservazione in forma aggregata o anonima per finalità statistiche.

10. Relazione annuale

Il Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione pubblica sul sito dell'Azienda USL Umbria 1 entro il 15 dicembre di ogni anno, o entro il diverso termine stabilito dall'Autorità nazionale Anticorruzione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Nell'ambito della relazione annuale il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione indica le procedure adottate e le misure da adottare a tutela della garanzia dell'anonimato e di azioni discriminatorie, il numero delle segnalazioni pervenute da parte dei dipendenti e le eventuali segnalazioni anonime.